

1. C. U. 20. S. T. n. d. s.
25/6/08

966/08 V.G.
Cron 3815
REP. 3381/08

Proc. N 966/07 V. G.

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Dott Maurizio Gallo | Presidente |
| 2) dott. Giancarlo de Donato | Consigliere |
| 3) dott. MariaRosariaCastiglioneMorelli | Consigliere rel |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento camerale n. 966/2007 V.G., avente ad oggetto "Equa ripa-
razione ex legge n. 89/2001" discusso all'udienza del 30/5/2008 ad istanza

di

rappresentata dall'Avv. Gennaro Di Natale e Pasquale
Iuzzolino presso cui elettivamente è domiciliata in Salerno via Roma; 16

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui
domicilia *ope legis* in Napoli, via Diaz n. 11;

oooooooooooo

sciolta la riserva formulata all'udienza del 30/5/2008,
rilevato che:

In fatto

La ricorrente si duole della lunghezza del procedimento di impugnazione
delibera condominiale da lei instaurato presso il Tribunale di Salerno, con
atto notificato il 31/3/99, nei confronti del Condominio di via
Salerno, procedimento conclusosi solo con sentenza di rigetto mai notificata
pubblicata il 13/10/2006,

chiede, perciò, la liquidazione dell'equa riparazione prevista dalla legge
24.3.2001 n. 89 per la violazione del principio di ragionevole durata dei
procedimenti giudiziari comprensiva del danno non patrimoniale, indicando
la somma di € 30.000,00

il Ministero resistente si costituiva, rimettendosi alle valutazioni della
Corte



Castiglione Morelli

Handwritten signature

In diritto

1. Il ricorso è ammissibile secondo la previsione dell'art. 4 della legge n. 89/2001 che consente al cittadino, che si senta leso dall'eccessiva durata di un processo, di proporre l'istanza di riparazione entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che ha posto termine al procedimento la cui lunghezza eccessiva si lamenta.

2. Passando all'esame del merito, va rilevato che la responsabilità dello Stato per l'eccessiva durata di un procedimento giudiziario può sussistere anche se non sia ravvisabile colpa nella gestione del procedimento stesso da parte del giudice al quale esso è stato affidato;

infatti, l'obbligo assunto a livello internazionale dalla Repubblica Italiana con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la cui violazione è oggi sanzionata nell'ambito del diritto interno dalla previsione dell'equa riparazione disciplinata dalla legge n. 89/2001, impegna lo Stato unitariamente considerato in tutti i suoi poteri ed in tutte le sue articolazioni strutturali, sicché tutti devono, nei limiti delle loro attribuzioni, concorrere all'adempimento di tale obbligo (v.: sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo 13.7.83, caso Zimmermann e Steiner c/ Svizzera; id. 26.10.88, Martins Moreira c/ Portogallo), con la conseguenza che lo Stato risponde non solo per il comportamento negligente degli organi giudiziari, ma più in genere per il fatto di non aver provveduto ad organizzare il proprio sistema giudiziario in modo da consentirgli di soddisfare con ragionevole velocità la domanda di giustizia (v.: sentenza 12.10.92, Boddeart c/ Belgio; id. 25.6.87, Baggetta c/ Italia);

ciò del resto trova oggi diretto riscontro costituzionale nel testo novellato dell'art. 111 Cost. il quale dispone che la legge (e cioè l'ordinamento nel suo complesso considerato e non solo l'istituzione giudiziaria) assicura la ragionevole durata del processo;

si vuol dire, quindi, che, se l'eccessivo carico di lavoro, che notoriamente affligge la maggior parte degli uffici giudiziari italiani, può giustificare sul piano soggettivo il comportamento del singolo organo giudiziario, ciò tuttavia non assolve da responsabilità lo Stato nel suo complesso considerato, per il fatto di non aver apprestato procedure adeguatamente snelle e strutture adeguate al carico di lavoro, che sono destinate a smaltire, in modo da consentire ad organi giudiziari ordinariamente diligenti di rispondere in tempi accettabili alla domanda di giustizia;

non è, perciò, necessario andare alla ricerca della negligenza del giudice, che ha seguito il singolo caso portato all'attenzione della Corte, o dei suoi collaboratori interni o esterni all'organizzazione giudiziaria (anche se, ovviamente, nei casi in cui sussista, dovrà tenersene conto insieme alle altre disfunzioni della macchina giudiziaria), poiché anche nei casi in cui, per la situazione logistica in cui è costretto a lavorare, da questi non sarebbe stato possibile esigere di più quanto ha fatto in termini di velocità di definizione del procedimento, il fatto stesso che lo stato delle strutture e dell'organizzazione abbia reso inevitabili rinvii molto lunghi tra un'udienza e l'altra e tem-

Costiglianelli

mf

pi di attesa anche di anni tra il completamento dell'istruttoria e la decisione della causa è già sufficiente ad affermare la responsabilità dello Stato per la difettosa concezione ed organizzazione del sistema giudiziario.

3. Ciò premesso il fatto che la causa introdotta dalla ricorrente è durata in I grado sette anni e sette mesi, si segnala quindi in tutta evidenza come violazione del diritto costituzionalmente garantito alla ragionevole durata del processo;

la domanda riguarda una causa di impugnativa di delibera assembleare non complessa e tale da non richiedere certamente i tempi suindicati

tenuto conto anche dei parametri che possono ricavarsi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che tende a ritenere irricevibili i ricorsi concernenti procedimenti che abbiano avuto una durata inferiore a tre anni (salvi i casi di procedimenti speciali o caratterizzati da particolari esigenze di celerità, in cui la soglia viene abbassata); considerati i tempi tecnici necessari per i vari adempimenti processuali (in particolare per l'espletamento di consulenze); si può giungere alla conclusione che sarebbe stata ragionevole la durata di tre anni per l'intero corso del giudizio sin qui svoltosi;

dagli atti non si evince che l'attrice abbia chiesto ed ottenuto rinvii non giustificati da inderogabili necessità di difesa, che hanno comportato un ritardo da sottrarre dalla durata del processo ex art. 2056 c.c. ex art. 2 della legge n. 89/2001 (che dispone che ai fini della liquidazione dell'equa riparazione si applica l'art. 2056 c.c., il quale sancisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza); sicché il periodo eccedente, che va considerato ai fini dell'indennizzo dovuto ad oggi alla ricorrente, risulta essere pari a 4 anni e 7 mesi

4. Non è dedotto né dimostrato che tale durata eccedente il limite della ragionevolezza abbia prodotto danni patrimoniali; va, pertanto, liquidato il solo danno morale (art. 2, c. 1°, della legge n. 89/2001), che non può essere oggetto di valutazione equitativa; tale danno indubbiamente sussiste, poiché non vi è dubbio che la lunga attesa della definizione di un giudizio di non trascurabile rilevanza economica, determini nell'interessato stanchezza, sfiducia nella giustizia e più in genere nelle istituzioni, senso di impotenza e quindi in definitiva uno stato d'animo negativo, che è suscettibile di ristoro in termini di danno morale;

tenuto conto della materia del contendere, che riguarda interessi patrimoniali non incidenti in modo diretto sul normale svolgimento della vita del ricorrente, appare equo liquidare la somma € 1.000,00 per ogni anno di ritardo;

vanno, dunque, liquidati € 4583,33 oltre gli interessi dalla notifica dell'istanza al saldo.

5. Le spese seguono la soccombenza,

p. q. m.

Catylben Hall
mf


1) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore dell'istante, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata del processo di cui in premessa, di € 4.583,33 oltre gli interessi al tasso legale dalla notifica dell'istanza al saldo;

2) condanna inoltre il suddetto Ministero alla rifusione delle spese proces-suali, che liquida in € 390,00 per diritti, e 460,00 per onorario € 320,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge;

3) distrae la somma liquidata per le spese in favore de gli Avv.ti Di Natale Gennaro e Iuzzolino Pasquale anticipanti
Così deciso in Napoli il 30/5/2008.
Il Consigliere est.

Adriano Gattuso

Il Presidente



CORTA DI APPELLO IN TRI
DEPOSITO E CANCELLAZIONE
del 6/6/2008
NOTAIORE CANCELLAZIONE
(Decreto di Cancelleria)